

**ESODATI**  
Tutte le risposte  
nella guida  
del Sole 24 ORE

# NORME E TRIBUTI

Martedì 14 Agosto 2012

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com

IN EDICOLA  
CON IL SOLE 24 ORE  
A € 7,90 IN PIÙ  
**ESODATI**  
GUIDA alle NOVITÀ

**FISCO**  
Rettifiche di competenza,  
contenzioso eccessivo

▶ pagina 17

**1°**  
I contribuenti possono  
inviare Unico fino al 1° ottobre

**DICHIARAZIONI**  
I tempi di accertamento  
anche per l'integrativa

▶ pagina 17

**OCCUPAZIONE**  
Sul lavoro a chiamata  
doppio canale per l'avviso

▶ pagina 17

**PROFESSIONI**  
Contrattazione libera  
per l'assicurazione

▶ pagina 18

**Società e semplificazioni.** In vigore da sabato il decreto legislativo 123/2012 che consente l'alternativa alla pubblicità attraverso il Registro delle imprese

## Fusioni annunciate sul web aziendale

Su internet vanno assicurate autenticità del documento e certezza sulla data di pubblicazione

GARANZIA PUBBLICA

### Si insegue la chimera di un sito sicuro

di Angelo Busani

Il Dlg 123/2012 introduce una vera e propria rivoluzione, ossia la rilevanza legale dei documenti pubblicati su web coniugata con inedite prescrizioni in tema di "sicurezza", "autenticità" e "certezza".

I siti internet aziendali, per il vero, già da tempo sono "coinvolti" nella divulgazione dei dati societari. Si tratta essenzialmente delle società quotate (il Tuf, infatti, prescrive di divulgare in internet una notevole quantità di documenti rilevanti), mentre per le non quotate il Codice civile detta prescrizioni "facoltative": è infatti disposto (articolo 2350, ultimo comma) che le società di capitali «che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegata ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo» le informazioni inerenti i propri dati identificativi (denominazione, sede, capitale eccetera).

Con il nuovo decreto questo panorama viene fortemente innovato per quotate e non quotate: infatti, non solo dalla pubblicazione in internet si fanno decorrere rilevanti termini legali ma soprattutto, e qui sta l'inedito, la legge si preme a prescrivere (senza rimandare però a specifiche tecniche di natura regolamentare) che il sito sia «sicuro», che il documento uploadato sul sito sia «autentico» e che la data (non del documento, ma) della pubblicazione sia «certa».

Ora, se fino alla autenticità del documento ci si può anche arrivare, la "sicurezza" del sito e la "certezza" della data di pubblicazione sono acquisizioni che non appaiono facilissime: è cioè, sia per chi deve impostare il sito societario, sia per chi lo consulta dovendolo trovare "a norma", sia per chi è preposto a controllare che tutte le procedure siano state legittimamente svolte.

Angelo Busani

Via libera da sabato 18 agosto alle nuove semplificazioni procedurali per fusioni e scissioni. È stato, infatti, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero 180 del 3 agosto 2012 il decreto legislativo 123 del 22 giugno 2012 che reca importanti novità per le operazioni di fusione e scissione societarie con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi relativi, in particolare, agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società.

**Progetto sul sito internet**

Finora il progetto di fusione (e di scissione) doveva essere inderogabilmente pubblicato nel Registro delle imprese, fatto che conferiva certezza sia circa l'autenticità del documento pubblicato, sia sulla data della pubblicazione, fondamentale visto che proprio da essa decorrono (in base all'articolo 2501-ter, ultimo comma, codice civile) i 30 giorni che la legge impone intercorrono tra la pubblicazione del progetto e lo svolgimento dell'assemblea dei soci che delibera il merger (o il demerger).

Con la nuova norma si prevede, invece, che il progetto di fusione (o scissione) sia pubblicabile sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese. A prima vista, la semplificazione disorienta un po', e questo non solo perché i siti delle società distinte vengono unite in un unico ente sociale, preesistente alla fusione o creato ex novo.

Nell'articolo 2501 del codice civile sono previste due diverse modalità operative: la fusione mediante costituzione di una società nuova, in cui due o più società distinte si estinguono per far spazio ad una nuova società (cosiddetta fusione in senso stretto o d'unione) e la fusione mediante o per incorporazione, in cui una società (incorporante) rimane in vita e assorbe le altre (incorporate), che si estinguono (cosiddetta fusione per incorporazione).

Per procedere gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto di fusione, la situazione patrimoniale delle società stesse, nonché una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote

nascano e spariscono a ripetizione, e, infine, come si possa stabilire con certezza non tanto la data di confezione del documento caricato sul sito, quanto la data di upload del documento nel sito.

**Situazione patrimoniale**

Di regola, le fusioni e le scissioni trovano supporto sulle situazioni patrimoniali delle società partecipanti a queste operazioni (preparate ad hoc o sostituite dal bilancio dell'ultimo esercizio, se la legge lo consente). Viene ora invece stabilito che, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione di fusione, si può omettere la redazione della situazione patrimoniale. Si tratta di una facoltà di rinuncia già consentita in materia di scissione (articolo 2506-ter, codice civile), che ora viene esplicitamente consentita anche nei casi di fusione.

La nuova disciplina consente inoltre che, nelle società quotate, non si faccia luogo alla redazione della situazione patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il giorno di deposito o di pubblicazione del progetto di fusione e il giorno di chiusura del bilancio d'esercizio, né siano trascorsi più di sei mesi dal giorno di riferimento della relazione finanziaria semestrale.

**Comunicazioni assembleari**

Il decreto legislativo 123/2012 prevede anche che l'organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni di merger o di demerger è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto di fusione/scissione e la data dell'assemblea nella quale deve essere deliberato il progetto di fusione.

**Soci informati via web**

Il nuovo testo normativo esonera dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti connessi con la fusione o la scissione qualora tali documenti siano stati pubblicati nel sito internet della società. A questo proposito, la norma non ripete le prescrizioni su sicurezza del sito, autenticità del documento e certezza della data dettate invece, come sopra detto, per il progetto di fusione/scissione.

Inoltre, quando il socio vi consente, le copie dei predetti documenti depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica; anzi, la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito internet della società e se ne possa effettuare liberamente il download.

**Scissione con newco**

La legislazione attuale, nella scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, si limita ad escludere l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti.

Si prevede ora che non sono da predisporre né la relazione dell'organo amministrativo, né la situazione patrimoniale.

**In vigore da sabato 18 agosto**

**01 | IL PROVVEDIMENTO**

È stato pubblicato sul «Gazzetta» 180 del 3 agosto il decreto legislativo 123/2012 adottato in base all'articolo 6 della legge 217/2011 e intitolato «Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni». Il testo riduce gli oneri amministrativi per le operazioni di fusione e di scissione societarie, a partire dagli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società.

**02 | LA NOVITÀ**

Il decreto legislativo introduce

il principio della rilevanza legale dei documenti sul progetto di fusione o scissione pubblicati su internet tanto per le società quotate che per quelle non quotate. Dalla pubblicazione sul sito delle società vengono fatti decorrere rilevanti termini legali a condizione che quest'ultimo sia «sicuro», che il documento presente sia «autentico» e che la data della sua pubblicazione sia «certa».

**03 | LA FACOLTÀ**

Con il consenso unanime dei soci delle società interessate dall'operazione di fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale. Questa facoltà – già consentita in materia di scissione dall'articolo 2506-ter del Codice civile – viene così

esplicitamente consentita anche nei casi di fusione

**04 | ESONERO**

Nel decreto legislativo è previsto anche l'esonero dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci nella sede legale i documenti connessi con la fusione o la scissione se tali documenti sono stati pubblicati nel sito della società. In questo caso – a differenza di quanto previsto per il progetto di fusione/scissione – la norma non ripete, tuttavia, le prescrizioni su sicurezza del sito, autenticità del documento e certezza della data. Se il socio acconsente le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica

**Il paradosso.** Onere per i privati e vantaggi per la Pa

## L'autocertificazione complica la segnalazione di inizio-attività

Alessandro Selmin

Con la sentenza 164/12 la Corte costituzionale ha affermato che l'attività amministrativa degli enti pubblici va qualificata come "prestazione" e che la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia) è una «prestazione specifica» finalizzata a consentire a cittadini e imprese di iniziare una attività economica con immediatezza (si legga «Il Sole 24 Ore» del 17 luglio). Spetta pertanto allo Stato assicurare che la Scia sia applicata «in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale» anche quando le attività imprenditoriali sono regolate dalle Regioni o altri enti.

Oggi la Scia, dopo vent'anni di sperimentazione, offre una sola certezza: la possibilità di iniziare l'impresa quando lo si ritiene opportuno e quindi anche lo stesso giorno di presentazione all'ente competente: Comune, Camera di commercio, ecc. Ma questo è l'unico vantaggio.

La fase più complicata e rischiosa è quella della compilazione della segnalazione, perché l'imprenditore deve dichiarare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme

che regolano il tipo di attività iniziata. Se l'autocertificazione, in sede di controllo successivo, è ritenuta non veritiera, l'imprenditore può essere punito con la reclusione da uno a tre anni e con il divieto di avviare l'attività.

**RESPONSABILITÀ ELEVATA**

In caso di dichiarazione ritenuta non veritiera l'imprenditore può essere punito con la reclusione da uno a tre anni

zioni discrezionali.

Anche l'Antitrust nel gennaio 2012 ha sottolineato la responsabilità sproporzionata che ricade sull'imprenditore il quale, se vuole ridurre il rischio, dovrà spendere per consulenze e questo pesa soprattutto sulle piccole aziende.

La soluzione sta nel richiedere all'imprenditore di dichiarare i

requisiti posseduti senza la formula dell'autocertificazione, senza rottura del sistema perché già le versioni della Dia in vigore fino al 2009 prevedevano l'autocertificazione solo come eventuale.

Una seconda incertezza è data dal fatto che la norma non prevede, nel caso in cui l'esito della verifica della segnalazione sia favorevole per l'imprenditore, che questi abbia il diritto di ottenere una attestazione dall'ente competente, trascorsi i 60 giorni utili per la verifica. Ma l'imprenditore ha necessità di comprovare con i soggetti con cui si relaziona: banche, fornitori eccetera, che la sua attività è regolata.

Una terza criticità, infine, è causata dal fatto che l'ente competente alla verifica della Scia non deve fare i conti con un termine finale per comunicare se la segnalazione o l'attività iniziata è irregolare; il blocco dell'attività può avvenire anche dopo i 60 giorni dalla Scia, e in certi casi non vi sono limiti di tempo. Ne consegue per l'imprenditore una totale incertezza sul momento in cui può sentirsi certo sulla regolarità della sua attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

In edicola

LAVORO

Manuale per capire i nuovi contratti

Il volume illustra tutte le recenti novità attraverso chiarimenti, schemi e quadri di sintesi. In più, online, tutti i formulari dei nuovi contratti in versione "editabile" e aggiornamenti in materia. In edicola a 9,90 euro con Il Sole 24 Ore, o su [www.shopping24.com](http://www.shopping24.com)



IN EDICOLA

La «Guida» al decreto sviluppo

Disponibile in edicola l'Instant book dedicato a tutte le novità del decreto sviluppo. La guida pratica viene fornita al prezzo di 7,90 euro oltre a quello del quotidiano



I temi di oggi

Agronomi	19
Agrotecnici	19
Certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori	15
Chimici	19
Compagnie di assicurazione	18
Dichiarazioni integrative	17
Ispica	15
Lavoratori intermittente	17
Patente	15
Periti agrari	19
Registro delle imprese	15
Riforma degli ordinamenti professionali	19
Riforma delle professioni	18
Rimborso del 90% dei tributi	17
Riscossione delle tasse locali	15
Sisma del 1990	17

Codice della strada

## Patente in gioco sul motorino

di Maurizio Caprino

La patente può essere sospesa anche a chi guida un motorino. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 32439/12, depositata ieri. La pronuncia mette un paletto rispetto a un principio che la Corte aveva sempre affermato, anche a Sezioni unite, secondo cui le sanzioni accessorie (quindi anche quelle che riguardano la licenza di guida) non si applicano alle infrazioni commesse con veicoli che non richiedono la patente.

Infatti, i giudici hanno puntualizzato che questo principio vale solo per quei mezzi che si possono guidare

anche senza alcun titolo di abilitazione, quindi sostanzialmente biciclette e altri veicoli sprovvisti di motore. Quando invece si è alla guida di un tipo di veicolo che richiede un'abilitazione di rango inferiore a quella posseduta, quest'ultima va considerata "equivalente", perlomeno in un caso di questo tipo.

Questa specificazione è importante, perché in effetti

**LA SENTENZA**

Possibile la sospensione del titolo di guida anche quando il mezzo a motore non richiede l'abilitazione

che la patente "assorba" anche il certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori (più noto come *patentino*) lo suggerisce lo stesso Codice della strada: l'articolo 116, comma 1-*quinquies* – citato dalla Cassazione nella sentenza di ieri – stabilisce che chi ha già la patente non deve conseguire il certificato per guidare un ciclomotore o un quadriciclo e aggiunge che chi aveva il certificato e successivamente prende la patente deve restituire il documento. Insomma, il principio affermato ieri dalla Cassazione appare applicabile solo ai casi in cui il titolo abilitativo superiore sia in tutto e per tutto sostitutivo di quelli inferiori.

Ma la sentenza di ieri è importante soprattutto perché chiarisce che non sempre si può "giocare" sul principio secondo cui la patente si salva se il veicolo guidato non la richiede. I giudici hanno spiegato che le Sezioni unite (sentenza n. 12316 del 30 gennaio 2002, sulla quale faceva perno il ricorso del trasgressore) avevano affermato questo principio – poi confermato varie volte – in un caso in cui il veicolo era una bicicletta, che non richiede alcun titolo abilitativo alla guida.

Va precisato che quanto affermato dalla Cassazione vale per tutti i casi "recenti", cioè alle infrazioni commesse a partire dal 1° ottobre 2005: prima di quella data, i maggiorenti potevano guidare i ciclomotori senza alcuna licenza, perché era sufficiente il requisito dell'età.

Quanto ai minorenni, la data-spartiacque è il 30 giugno 2003. Dunque, per i fatti antecedenti a queste date, nessuna sanzione accessoria sulla patente è applicabile.

La Cassazione sembra così aver chiuso un cerchio, chiarendo le varie fattispecie. Resta il problema dell'applicabilità delle sanzioni ai minorenni, che per principio generale del diritto amministrativo non è possibile. Ma un rimedio parziale è stato apportato l'anno scorso, col recepimento delle ultime due direttive europee sulla patente, in vigore dal 19 gennaio 2003: il minorenni che commette un illecito da sospensione del titolo di guida lo conserverà valido, ma dovrà sottoporsi alla sua revisione (cioè dovrà rifare gli esami).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Ragusa a Rimini per le liti sui tributi locali

## Il pellegrinaggio è anche «fiscale»

di Salvina Morina e Tonino Morina

Un siciliano a Rimini per contestare una richiesta di pagamento di un Comune siciliano. È questa la situazione paradossale in cui si trovano gli abitanti del Comune di Ispica (Rg) che intendono contestare le richieste di pagamento delle tasse inviate dall'agente della riscossione per conto dell'amministrazione comunale.

Il tutto trae origine dal fatto che il Comune di Ispica ha affidato la riscossione delle tasse locali a un agente della riscossione con sede in provincia di Rimini. Di conseguenza, l'agente di Rimini, in sede di notifica degli

atti, per conto del Comune di Ispica, a fronte di presunte omissioni di versamenti o irregolarità, ad esempio, nei pagamenti di tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) o imposta comunale sugli immobili, vigente fino al 2011, fa presente ai cittadini quali sono le modalità per contestare la pretesa.

E qui spunta la sorpresa. Per fare ricorso, il cittadino di Ispica non deve rivolgersi, come sarebbe stato logico pensare, alla Commissione tributaria provinciale di competenza, cioè Ragusa, ma deve rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale di Rimini. Insomma, il cittadino di Ispica, se non è d'accordo con la

richiesta di pagamento, deve presentare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Rimini e poi andare lì se intende fare valere le proprie ragioni in pubblica udienza.

A questo punto si può solo sperare in un ravvedimento dell'amministrazione comunale che riveda la convenzione e, nel rispetto dei cittadini, eviti questo pasticcio, consentendo loro, in caso di ricorso, di presentarlo alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa.

Per il momento, però, ai cittadini di Ispica resta la via dell'autotutela nei casi di palesi errori nelle richieste di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA